

**Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato sulla nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.**

Signori Soci,

L'Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. ("A2A") convocata per il giorno 29 novembre 2023, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 novembre 2023, è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione ed a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere presentate in data 28 luglio 2023 dal Dottor Marco Emilio Angelo Patuano.

Si rammenta che in sostituzione del Dottor Marco Patuano - che era stato candidato nella lista di maggioranza presentata congiuntamente dagli azionisti Comune di Brescia e Comune di Milano - il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 11 ottobre 2023, a nominare, ai sensi degli articoli 18 dello Statuto Sociale vigente e 2386 Codice Civile, il Professor Mario Motta, il cui mandato di Amministratore della Società scade con la presente Assemblea.

Siete, pertanto, invitati a procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale vigente di A2A, di seguito riportato:

#### **“ARTICOLO 18**

*1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, che non siano l'Amministratore delegato, nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 C.C. i primi candidati non eletti della lista, cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili o l'amministratore cessato sia l'Amministratore delegato, il Consiglio provvede, ai sensi dell'art. 2386 C.C. alla cooptazione nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del consigliere cessato.*

*Qualora si debba sostituire uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione avverrà con delibera dell'assemblea ordinaria assunta a maggioranza relativa, senza obbligo di lista.*

*2. Qualora, invece, occorra sostituire componenti del Consiglio di Amministrazione tratti da liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire.*

*Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia della necessaria rappresentanza delle minoranze.*

*3. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.*

*4. La procedura di sostituzione di uno o più amministratori dovrà avvenire nel rispetto della*

*normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.*

*5. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.*

Vi invitiamo, quindi, ad assumere le determinazioni in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione